

N. R.G. 433/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Russo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **433/2025** promossa da:

T.L.T. TEMPO LIBERO TURISMO DI ENNIO CODA & C. SAS (C.F./P.I. 01981820028), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Balestrini Elena Maria e dell'avv. Zani Luca, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dell'avv. Balestrini all'indirizzo elenamaria.balestrini@pecstudio.it

PARTE RICORRENTE

contro

I soci di Banca MB S.p.A. in LCA, società cancellata dal Registro Imprese a far data dal 18.06.2020, legittimati passivamente ex art. 2495 c.c., quali risultanti dalla visura camerale allegata al ricorso e riportati in calce allo stesso

PARTE RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte ricorrente: Previa declaratoria di intervenuta estinzione, a far data dal 30/06/2009 (data confermata documentalmente di fruizione della seconda apertura di credito doc.7), del credito erogato il 6 febbraio 2009 da Banca MB S.p.A. (doc.3, 4), con sede in Milano, via Olona, 2, CF/PI 13427190155, in forza di atto a firma Notaio Pietro Sormani di Milano (atto notarile rep. n. 367087 racc. n. 79811, registrato il 13/2/2009 al n. 2915 serie 1T) (doc.3, 4), garantito da ipoteca,

iscritta a Novara il 16/2/2009 ai n.ri 2282/319 (doc.5 art.4, 18) per €.1.000.000, sugli immobili siti in Vicolungo (No), identificati al Catasto Terreni, Foglio n. 13, particelle n.ri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95 di proprietà della ricorrente; Disporsi la cancellazione dai Registri Immobiliari dell'ipoteca iscritta a Novara il 16/2/2009 ai n.ri 2282/319, accessoria all'obbligazione di credito ut supra, ordinando/mandando al Conservatore dei RR.II. di Novara di provvedere alle formalità necessarie per suddetta cancellazione, con esonero da ogni sua responsabilità. Col favore delle spese.

Con istanza del 01.11.2025, inoltre, la ricorrente esprimeva la volontà di rinunciare al favore delle spese richiesto in atto introduttivo.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il presente giudizio veniva introdotto da T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. (in seguito TLT) al fine di accertare l'estinzione del debito relativo all'apertura di credito erogata da Banca MB s.p.a. in data 06.02.2009 e, conseguentemente, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara la cancellazione dell'ipoteca iscritta il 16.02.2009 ai nr. 2282/319 sugli immobili di sua proprietà, siti in Vicolungo (NO).

A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: che in data 06.02.2009 aveva concluso con Banca MB s.p.a. un contratto di apertura di credito in conto corrente, da utilizzarsi sul rapporto n. 10/50006901 sino ad euro 500.000,00, garantita da ipoteca, iscritta a Novara il 16.02.2009 ai n.ri 2282/319 per euro 1.000.000,00, sugli immobili di sua proprietà, siti in Vicolungo (NO) identificati al Catasto Terreni, Foglio 13, particelle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95; che in data 10.04.2009 aveva stipulato con la medesima Banca una seconda apertura di credito da utilizzarsi nello stesso rapporto di conto corrente, sino ad euro 1.300.000,00, garantita da ipoteca volontaria di secondo grado per euro 2.600.000,00 sugli stessi terreni sopracitati; che le parti avevano espressamente previsto che la seconda apertura di credito del 10.04.2009 avrebbe estinto quella precedente del 06.02.2009; che in data 31.12.2009 Banca MP aveva annotato il saldo finale del credito concesso di euro 1.142.78,76 rientrante nel limite previsto dal secondo contratto; che Banca MB aveva chiesto alla ricorrente l'integrale rimborso del proprio credito, quantificato in euro 1.276.234,13, informandola dell'intervenuta cessione di tutti i crediti esistenti, tra cui quello menzionato, ad Unicredit s.p.a.; che TLT, nell'agosto 2017, aveva saldato il proprio debito nei confronti della cessionaria

Unicredit, con conseguente cancellazione dell'ipoteca di secondo grado a garanzia dell'apertura di credito del 10.04.2009; che in data 23.07.2024 TLT aveva stipulato una scrittura privata di compravendita avente ad oggetto i suddetti terreni, sottoposta alla condizione della cancellazione dell'ipoteca relativa alla prima apertura di credito; che Unicredit non aveva consentito alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado, in quanto il debito derivante dalla prima apertura di credito non era stato oggetto della cessione stipulata con Banca MB; che Banca MB era stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ormai conclusasi da oltre cinque anni, ed era stata cancellata dal Registro Imprese dal giugno 2020; che gli unici successori universali delle obbligazioni bancarie (tra cui quella di consentire alla cancellazione della ipoteca) erano i singoli ex soci di Banca MB.

Parte resistente, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.

2. La causa, istruita documentalmente, pervenuta allo scrivente in data 18.12.2025, è stata rinviata all'udienza del 23.12.2025.

All'udienza del 23.12.2025 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia di parte resistente, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ha assunto la decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.

3. Occorre anzitutto premettere, in punto di diritto, che l'art. 2878 n. 3 c.c. prevede, tra le cause di estinzione della garanzia ipotecaria, l'estinzione della obbligazione garantita: se si estingue quest'ultima, si estingue anche l'ipoteca e se ne può conseguentemente ottenere la cancellazione.

A norma dell'art. 2882 c.c., ai fini della cancellazione, le parti interessate devono presentare al Conservatore l'atto contenente il consenso del creditore a seguito dell'avvenuta estinzione.

Sul combinato disposto delle citate norme, la giurisprudenza di legittimità ritiene che gravi sul creditore, in esito alla completa estinzione dell'obbligazione principale, un obbligo di natura contrattuale consistente nel prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca e nell'attivarsi per far pervenire detto consenso, nelle forme previste, al debitore o comunque all'interessato, in modo che quest'ultimo possa procedere a detta cancellazione, non anche un obbligo di chiedere, su propria iniziativa, tale cancellazione al Conservatore, restando comunque una facoltà ed onere dell'interessato

debitore o titolare successivo dell'immobile, richiedere la cancellazione (cfr., *ex multis*, Cass. n. 15435/2013, n. 7525/2012, n. 10893/1999).

Sulla base dei suddetti principi, la domanda proposta da TLT di ordinare la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta a Novara il 16.02.2009 ai n.ri 2282/319 sugli immobili di proprietà siti in Vicolungo (NO) merita accoglimento, avendo le allegazioni della ricorrente trovato conferma nella documentazione prodotta.

In particolare, all'esito del giudizio è emerso che il debito vantato da Banca MB nei confronti di TLT - derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente fino ad euro 500.000,00 del 06.02.2009, garantito dall'ipoteca per cui è causa (v. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) - è venuto meno.

Si osserva, infatti, che le medesime parti hanno stipulato, il 10.04.2009, un secondo rapporto di apertura di credito insistente nello stesso conto corrente fino all'importo di euro 1.300.000,00, pattuendo una garanzia ipotecaria sui medesimi immobili (ipoteca n. 5878/938 iscritta a Novara il 17.04.2009), nel quale hanno previsto un meccanismo di estinzione del debito relativo alla prima apertura di credito mediante utilizzo della somma di denaro messa a disposizione dalla banca con il successivo contratto di affidamento (v. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente). In particolare, l'art. 5 di tale accordo statuisce che *“la Parte Datrice d'Ipoteca, in persona come sopra, garantisce la proprietà e la disponibilità degli immobili sopra descritti e la loro libertà da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, servitù e privilegi anche per imposte e da altri oneri reali, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a favore della Banca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara in data 16 febbraio 2009 ai nr.i 2282/319 per la somma di euro 1.000.000,00 (capitale Euro 500.000,00), il cui residuo debito verrà estinto con parte dell'utilizzo della presente apertura di credito”*.

Pertanto, deve ritenersi che il debito in questione – relativo all'apertura di credito del 06.02.2009 - si sia estinto a far data dalla concessione da parte di Banca MB del maggior importo di euro 1.300.000,00, la cui messa a disposizione si evince dall'estratto del conto corrente n. 50006901 relativo all'anno 2009, ove nel secondo trimestre di tale annualità era stato registrato un saldo negativo di euro 825.810,82 (nei limiti, pertanto, dell'affidamento fino ad euro 1.300.000,00), a fronte di un saldo negativo di euro 278.653,87 (nei limiti dell'affidamento fino ad euro 500.000,00), nel primo trimestre (v. doc. 7 fascicolo di parte ricorrente).

Conseguentemente, l'ipoteca volontaria iscritta a Novara il 16.02.2009 ai n.ri. 2282/319 ha perso ogni ragion d'essere, a causa del venir meno del credito a tutela del quale era stata concessa.

A riprova di quanto esposto depone altresì la circostanza che il suddetto credito non sia stato considerato, poiché non rinvenuto, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa (v. doc. 29 fascicolo di parte ricorrente), essendosi già estinto, risultando invece il credito concernente la "seconda apertura di credito", poi ceduto ad Unicredit s.p.a. [che, peraltro, è stato in seguito saldato da TLT (v. doc. 17 fascicolo di parte ricorrente), con conseguente cancellazione dell'ipoteca n. 5878/938 a garanzia del secondo affidamento (v. doc. 18 fascicolo di parte ricorrente)].

L'estinzione del debito per cui è causa è stata inoltre riconosciuta anche dall'ABF, nella cui decisione si legge *"la società ricorrente ottenne un finanziamento, nella forma tecnica della apertura di credito, da una banca, garantendolo con ipoteca; successivamente ottenne dalla medesima banca una seconda apertura di credito, maggiore, garantita da un'ipoteca (a questo punto) di secondo grado sugli stessi immobili e impiegando parte del denaro riveniente dal secondo mutuo per estinguere il primo. Per l'effetto la prima ipoteca da quel momento non garantiva più alcuna obbligazione. La banca erogante, contravvenendo tra l'altro a un impegno contrattualmente previsto nel secondo mutuo, non cancellava la prima ipoteca"* (v. doc. 22 fascicolo di parte ricorrente).

Ciò posto, è emerso anche che TLT si era attivata, senza buon esito, per ottenere il consenso del supposto creditore ai fini della cancellazione dell'ipoteca. La ricorrente si era infatti rivolta alla cessionaria, Unicredit, la quale, tuttavia, aveva sollevato la propria mancanza di legittimazione, poiché, al tempo della cessione, il credito della banca oggetto della presente lite, essendosi già estinto, non era stato incluso tra quelli trasferiti.

D'altra parte, la società creditrice, Banca MB, soggetto legittimato a prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca in oggetto, risulta essere stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e cancellata dal registro delle imprese in data 18.06.2022 (v. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).

Pertanto, considerato che TLT ha interesse e diritto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui propri immobili, venuto meno il debito a garanzia del quale la stessa era stata iscritta, ma, per le ragioni sopra esposte, la ricorrente è impossibilitata a ottenere tale cancellazione ai sensi dell'art. 2882 c.c., la domanda formulata nel presente giudizio deve trovare accoglimento.

Alla luce di quanto illustrato, accertata l'estinzione del debito derivante dal contratto di apertura in conto corrente stipulato tra TLT e Banca MB in data 06.02.2009, deve essere conseguentemente ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito di Banca MB in data 16.02.2009 ai numeri ai n.ri 2282/319 sugli immobili di

proprietà del ricorrente siti in Vicolungo (NO) identificati al Catasto Terreni del Comune di Vicolungo (NO) come segue: Foglio 13, particelle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95.

4. Attesa la contumacia del convenuto e la rinuncia di parte ricorrente al favore delle spese, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s., così dispone:

1. Accerta l'estinzione del debito derivante dal contratto di apertura di credito sino ad euro 500.000,00 insistente sul conto corrente n. 10/50006901 stipulato tra T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. e Banca MB S.p.A. in data 06.02.2009;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara, con esonero da responsabilità, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta il 16.02.2009 ai numeri 2282 Registro Generale e 319 Registro Particolare, a favore di Banca MB s.p.a. e contro T.L.T. Tempo Libero Turismo di Ennio Coda & C. s.a.s., sugli immobili di proprietà di quest'ultima siti in Vicolungo (NO) identificati al catasto terreni del Comune di Vicolungo (NO) come segue: Foglio 13, particelle n.ri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95;
3. Nulla sulle spese di lite.

Novara, 12 gennaio 2026

Il Giudice
Dott.ssa Irene Russo

TRIBUNALE DI NOVARA

Volontaria Giurisdizione

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 c.p.c.

di sentenza n.16/ 2026 pubbl. il 12/01/2026 rep 37/2026

emessa nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. avanti al Tribunale di Novara RG.433/2025

Giudice: dott.sa Irene Russo

Promosso da:

T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. - già T.L.T. Tempo Libero Turismo società di investimenti, gestioni immobiliari, turistiche e del tempo libero S.p.A. (doc.1 e 2) - CF/PI 01981820028 - con sede in Biella via Trento 5 e domicilio digitale: **tltspa@pec.it**, in persona del socio accomandatario e legale rapp.te sig Ennio Coda, C.F. CDONNE47L16A859H, assistito e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Zani CF. ZNALCU66S25A859K, con studio in Biella, via Colombo n. 4, PEC luca.zani@pec.it e dall'Avv. Elena Maria Balestrini C.F.BLSLMR65H49A859U, con studio in Biella, via C. Crosa n. 9, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultima alla PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce al presente atto (all. a)

contro

Gli ex soci di Banca MB S.p.A. in LCA con sede in Milano, via Visconti di Modrone, CF/PI 13427190155, società cancellata dal Registro Imprese a far data dal 18/6/2020- legittimati passivamente ex art. 2495 c.c., quali risultanti dall'allegata visura camerale ed elenco soci riportati nominativamente in calce al presente atto (doc.3,4,5)

PREMESSO CHE

1. In data 12/1/2026 avanti a codesto Tribunale di Novara nel procedimento ex art. 281 decies e ss c.p.c. R.G. n. 433/2025 instaurato dalla società esponente, il Giudice adito Dr.ssa Irene Russo, verificata la corretta notifica con le modalità disposte dal Presidente di codesto Ill.mo Tribunale ex art. 150 c.p. (16/5/2025 n. cron 3456/ 2025 rg 1311/2025 (doc.7,8)- e dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, definitivamente pronunciando, ha emesso sentenza contumaciale **n.16/ 2026 pubbl. il 12/01/2026 rep 37/2026 (doc.6/b)** con la quale -in accoglimento delle istanze della ricorrente (doc.6/a)- ha dichiarato l'estinzione del

debito derivante dal contratto di apertura di credito sino ad euro 500.000,00 insistente sul conto corrente n. 10/50006901 stipulato tra T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. e Banca MB S.p.A. in data 06.02.2009 ed ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara, con esonero da responsabilità, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta il 16.02.2009 ai numeri 2282 Registro Generale e 319 Registro Particolare, a favore di Banca MB s.p.a. e contro T.L.T. Tempo Libero Turismo di Ennio Coda & C. s.a.s., sugli immobili di proprietà di quest'ultima siti in Vicolungo (NO) identificati al catasto terreni del Comune di Vicolungo (NO) come segue: Foglio 13, particelle n.ri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95; Nulla disponendo sulle spese di lite per rinuncia in corso di causa della stessa parte ricorrente.

2. Si sottolinea: **a)** il decorso oltre un anno dalla cancellazione della società Banca MB SpA (Giugno 2020) ; **b)** la presenza di **116** ex soci convenuti, identificati solo parzialmente come da visura camerale storica di Banca MB S.p.A., mai aggiornata dal 2009 (doc.5), costituiti in buona parte da società già allora in liquidazione e/o con sedi estere di difficile reperibilità/rintracciabilità (Antille Olandesi, Panama, Lussemburgo, Svizzera, San Marino) e/o persone fisiche prive di domicilio digitale, con dati anagrafici incompleti e comunque non individuabili ; **c)** la mancata costituzione di nessuno dei 116 ex soci (doc.6b) -notificati ex art 150 cpc (doc.8)- nel procedimento di merito rg 433/2025 per cui è sentenza contumaciale, da intendersi quale manifestazione dell'oggettivo e comprensibile disinteresse dei convenuti ex soci alla sentenza de quo, materialmente non intaccati dal contenuto della stessa, tanto più in presenza della rinuncia alle spese di lite.
3. Risultano integrati i presupposti indicati dall'art 150 c.p.c. per l'autorizzazione oggetto della presente istanza: **a)** il rilevante numero dei destinatari **b)** la difficoltà di identificarli tutti, tali da rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, procedere alla ricostruzione dei dati relativi ad ogni singolo socio per procedere alla notifica della sentenza de quo , oltre alle argomentazioni di merito sopra dette.
4. Vi sono oggettive ragioni di **estrema urgenza** per la ricorrente **di ottenere la definitività della sentenza n.-16/ 2026 pubbl. il 12/01/2026 rep 37/2026, volta alla cancellazione ipotecaria** come documentato nella causa di merito (doc.6/a) per il grave, ancorchè incolpevole, ritardo maturato dall'esponente nella compravendita a terzi - già conclusa- dei terreni gravati da ipoteca, subordinata alla cancellazione della ipoteca de quo entro Luglio 2025 e quindi di fatto al momento inadempita.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avv.ti Balestrini e Zani, difensori e procuratori della società istante,

rivolgono rispettosa

ISTANZA

all'Illustrissimo Presidente del Tribunale Ordinario di Novara, affinché voglia- con decreto in calce alla presente istanza-

AUTORIZZARE

ex [art. 150 c.p.c.](#), la ricorrente alla notifica della **sentenza n.-16/ 2026 pubb. il 12/01/2026 rep 37/2026** emessa nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. avanti al Tribunale di Novara RG.433/2025 Giudice: dott.sa Irene Russo unitamente al presente ricorso e consequenziale provvedimento- con la modalità **per pubblici proclami**, indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati, auspicando per le ragioni tutte di premessa il contenimento di tale notifica nelle formalità ex art 150 cpc 2° co (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso la Casa comunale).

Si allega: a) procura alle liti TLT Sas di Ennio Coda e c.;

Si produce: 1) visura CCIAA storica TLT; 2) visura CCIA TLT Sas; 3) visura storica Banca MB SpA in L.c.a.; 4) ultima visura Manca MB SpA in L.c.a.; 5) elenco soci tratti da visura CCIAA di Banca MB SpA in L.c.a.; 6/a) ricorso ex art. 281 decies cpc rg 433/25; 6/b) **sentenza n.-16/ 2026 pubb. il 12/01/2026 rep 37/2026** RG.433/2025; 7) istanza ex art 150 cpc per la notifica degli atti introduttivi procedimento sommario rg 433/2025; 8) provvedimento ex art 150 cpc degli atti introduttivi procedimento sommario rg 433/2025;

Biella, 13/1/2026.

Avv. Elena Maria Balestrini



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 150 C.P.C. E 50 DISP. ATT. C.P.C.

Il Presidente del Tribunale

Letto il ricorso depositato in data 13/01/2026 da T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. (c.f. e p.i. 01981820028) in persona del l.r.p.t. con il patrocinio degli avv.ti Elena Maria Balestrini e Luca Zani, volto ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* della sentenza n. 16/2026 pubblicata in data 12/01/2026 rep. 37/2026 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento *ex art. 281-decies c.p.c.* iscritto al n. R.G. 433/2025 avente ad oggetto la declaratoria di estinzione dell'obbligazione assunta in favore della Banca MB s.p.a. (c.f. e p.i. 13427190155), nonché il conseguente ordine giudiziale di cancellazione del diritto reale concesso a garanzia della predetta obbligazione;

considerato che a sostegno della propria richiesta la società ricorrente ha dedotto:

- che nell'ambito de procedimento sopra indicato il Giudice, verificata la regolarità delle notificazioni, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta;
- che la Banca MB s.p.a. è stata cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese;
- che gli ex soci sono 116, identificati solo parzialmente come dalla visura allegata e mai aggiornata dal 2009;
- che i medesimi, nonostante la regolarità delle notifiche, non si sono costituiti, manifestando quindi disinteresse rispetto alla fattispecie in esame;
- che, conseguentemente, sussistono i presupposti previsti dall'art. 150 c.p.c. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami atteso il rilevante numero dei destinatari e la difficoltà di identificarli tutti;

- che, inoltre, sussisterebbero ragioni di estrema urgenza di ottenere la definitività della sentenza sopra citata, atteso che parte ricorrente ha già concluso una compravendita avente ad oggetto i terreni gravati da ipoteca;

esaminati gli atti e la documentazione depositati agli atti del fascicolo;

letto l'art. 150 c.p.c. ai sensi del quale: *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.”*;

rilevato che in data 27/01/2026 è pervenuto il parere del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

ritenuto che ricorso volto ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami possa essere accolto, atteso che la parte ricorrente ha dedotto e comprovato documentalmente la sussistenza di entrambi i presupposti previsti dalla legge, ossia il rilevante numero di destinatari e la difficoltà di identificarli tutti (dalla visura camerale della Banca MB s.p.a. depositata agli atti del fascicolo, infatti, risulta che la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2020, che i soci sono oltre un centinaio e che alcuni di essi sono a loro volta società, alcune delle quali aventi sede all'estero o a loro volta cancellate dal registro delle imprese);

ritenuto, altresì, che in aggiunta alle formalità previste dal codice di rito, la sentenza n. 16/2026 pubblicata in data 12/01/2026 rep. 37/2026 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento ex art. 281-*decies* c.p.c. iscritto al n. R.G. 433/2025, il ricorso volto ad ottenere l'autorizzazione alla

notificazione per pubblici proclami della sentenza ed il presente decreto, debbano essere pubblicati per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara;

visti gli artt. 150 e 50 disp. att. c.p.c.,

p.q.m.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. (c.f. e p.i. 01981820028) in persona del l.r.p.t. ad effettuare la notificazione la sentenza n. 16/2026 pubblicata in data 12/01/2026 rep. 37/2026 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento *ex art. 281-decies* c.p.c. iscritto al n. R.G. 433/2025, il ricorso volto ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami della sentenza ed il presente decreto nelle modalità di seguito specificate:

mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. agli ex soci della Banca MB s.p.a. (c.f. e p.i. 13427190155) in persona del l.r.p.t., e/o ai loro eventuali eredi e/o aventi causa mediante:

- pubblicazione per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara,
- deposito presso la casa comunale di Novara,
- inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Dato a Novara, il 10 febbraio 2026

Il Presidente

Andrea Ghinetti